

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18/11/2020 N. 942**Covid19. Spostamento delle date dei saldi invernali 2021 e deroga alla disciplina delle vendite promozionali**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 recante “Testo unico in materia di commercio” e s.m.i., ed in particolare:

l’art. 111:

- comma 1, il quale stabilisce che le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- comma 2, il quale stabilisce che le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell’anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e dal primo sabato di luglio;

l’art. 113:

- comma 2, il quale stabilisce che non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione;
- comma 2 *ter*, il quale prevede che la Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno stabilire l’effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2;

VISTO il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, con il quale le Regioni hanno concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, così come recepito dalla Regione Liguria;

CONSIDERATO che i saldi invernali per l’anno 2021 dovrebbero decorrere da mercoledì 5 gennaio 2021 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) e terminare giovedì 18 febbraio 2021 e che, pertanto, non potrebbero effettuarsi vendite promozionali a partire da venerdì 27 novembre 2020;

PRESO ATTO della richiesta delle Associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, specificatamente Fismo-Confesercenti e Federmoda-Confcommercio Liguria, espressa tramite PEC in data 10/11/2020 al prot. n° PG/2020/370666, tesa ad ottenere lo spostamento della data di inizio dei saldi a venerdì 29 gennaio 2021 e il divieto di effettuazione di vendite promozionali nei sessanta giorni antecedenti l’inizio dei saldi;

PRESO ATTO che è stata sentita ANCI regionale mediante videconferenza svoltasi in data 11/11/2020;

PRESO ATTO della situazione di emergenza provocata dall’epidemia da Covid 19, a seguito della quale sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi che hanno causato per alcuni mesi la sospensione delle vendite dei beni non essenziali, e del fatto che, anche successivamente alle riaperture, le vendite abbiano subito una notevole diminuzione;

PRESO ATTO che il DPCM del 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’epidemia epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” stabilisce che nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”, cosiddette Regioni rosse, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, e che, con la situazione in divenire, potrebbero verificarsi modifiche nello scenario regionale tali per cui la vendita di beni non essenziali potrebbe essere oggetto di eventuali sospensioni, con ulteriori ripercussioni negative per gli esercizi commerciali;

PRESO ATTO che, in base allo stesso DPCM del 3 novembre 2020, al momento, nelle maggiori regioni limitrofe alla Liguria, Piemonte e Lombardia, ritenute di scenario 4, con livello di rischio alto, vige il divieto di spostamento in altre regioni, per cui i consumatori non hanno la possibilità di recarsi in Liguria per fare acquisti;

RITENUTO quindi che la crisi economica delle attività commerciali, già evidente nei mesi scorsi, si sta di nuovo aggravando a causa del riacutizzarsi dell’epidemia da Covid 19, sia per i provvedimenti normativi che ne conseguono, sia per il timore e le difficoltà economiche che spingono comunque i consumatori a limitare sempre più gli acquisti negli esercizi commerciali, spesso privilegiando gli acquisti on line che garantiscono maggiore sicurezza personale;

RITENUTO opportuno

- aderire alle succitate richieste delle Associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, a causa della sopra evidenziata profonda crisi per le attività commerciali che si trovano in condizioni di gravi difficoltà economiche;
- stabilire quindi che per l’anno 2021 i saldi invernali abbiano inizio venerdì 29 gennaio 2021, con conseguente termine il giorno lunedì 15 marzo 2021, e che le vendite promozionali siano vietate nei sessanta giorni precedenti, ossia dal giorno lunedì 30 novembre 2020;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali, Dott. Andrea Benveduti

DELIBERA

per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate

- di stabilire che i saldi invernali 2021 abbiano inizio venerdì 29 gennaio 2021, con conseguente termine il giorno lunedì 15 marzo 2021, e che le vendite promozionali siano vietate nei sessanta giorni antecedenti, specificatamente dal giorno lunedì 30 novembre 2020;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi